



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 208 del 07/02/2022

**Torno in Campania: politiche a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti,
dell'attrattività del sistema produttivo e commerciale e per la promozione del Turismo delle Radici**

Firmato da: Valeria Ciarambino



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

Torno in Campania: politiche a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti, dell'attrattività del sistema produttivo e commerciale e per la promozione del Turismo delle Radici

A iniziativa dei Consiglieri

Valeria Ciarambino

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Luigi Cirillo

Gennaro Saiello



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emigrazione dalla Campania rappresenta una delle costanti più significative della mobilità della popolazione in Italia. Sebbene siano mutati nel corso dei secoli destinazioni e modalità del fenomeno, esso si configura tuttora come il più consistente, se rapportato alle altre Regioni italiane.

In relazione alla migrazione sul territorio nazionale, secondo i dati pubblicati nel saggio *Campania in movimento. Rapporto 2020 sulle migrazioni interne in Italia*, la Campania è infatti la prima in Italia per numero di nati residenti fuori regione, con i gruppi più consistenti presenti in Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio. In particolare, si è calcolato che in Toscana il 53,1% dei residenti nati in un'altra regione provenga dalla Campania, mentre in Emilia-Romagna questo dato è pari al 41,3%; nel Lazio sono invece circa 260 mila i campani residenti, oltre il 21% di tutti i residenti fuori regione.

Quanto alle città in cui si sono diretti maggiormente i cittadini campani, svettano in primo luogo Roma e Milano, rispettivamente con 110.669 e 80.743 trasferiti tra il 1996 e il 2017, seguite da Bologna (33.690), Latina (31.550), Firenze (29.798) e Reggio Emilia (28.381).

Nel complesso, come riportato dallo studio citato, negli ultimi venti anni il flusso migratorio dalla Campania ha riguardato circa 806 mila persone, un dato di poco inferiore a quello registrato nel ventennio del boom economico e delle grandi migrazioni interne (835.687 dal 1955 al 1975); inoltre, un recente censimento Istat ha accertato nell'ultimo anno una diminuzione del 4,9 per mille tra i residenti della Regione. Se si considerano in particolare i giovani laureati, è stato invece calcolato che, nel decennio dal 2006 al 2016, la Campania abbia perso circa 54 mila "cervelli" (un numero pari a 12 laureati su 100 nella nostra Regione), segnando una netta inversione della tendenza registrata nel secondo Dopoguerra, quando i flussi migratori erano costituiti prevalentemente da manodopera proveniente dalle aree rurali: oggi a emigrare sono soprattutto figure con elevata specializzazione professionale e alti titoli di studio.

Non è un caso se il *Referto sul sistema universitario 2021*, recentemente approvato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, abbia valutato, rispetto al 2013, un incremento del 41,3% di "fuga dei cervelli", dovuto principalmente alle limitate prospettive occupazionali generali. Anche l'ultimo *Rapporto BES* curato dall'ISTAT ha certificato come le migrazioni dei giovani laureati continui a penalizzare in modo particolare il Mezzogiorno d'Italia: si è calcolato infatti che, nel corso del 2019, circa 21 mila giovani laureati abbiano stabilito la propria residenza anagrafica fuori dall'Italia, con una perdita netta di 12.637 unità.

Così il tasso migratorio, indice calcolato in rapporto al numero di laureati italiani residenti di pari età, è -4,9 per 1.000, e risulta più alto per la componente maschile (-6) che per quella femminile (-4,1). Le migrazioni qualificate verso l'estero incidono, come già detto, soprattutto



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

nel Mezzogiorno, dove il tasso è pari al -6,6 per 1.000, crescendo fino al -8 per 1.000 se si considerano solo gli uomini.

In linea più generale, il fenomeno migratorio verso l'estero appare davvero imponente: al 1° gennaio 2021, tra gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), quasi 150 mila provenivano, infatti, dalla provincia di Napoli e 147 mila dalla Provincia di Salerno (dati contenuti nel Rapporto *Italiani nel Mondo 2021*, a cura della Fondazione Migrantes). Si tratta di numeri che certificano quanto la mobilità verso l'estero abbia inciso nel passato e continui ancora oggi a incidere sul territorio regionale, dai grandi agglomerati urbani fino ai piccoli centri delle aree interne, tra cui sventa in particolare Castelnuovo di Conza in provincia di Salerno, primo comune in Italia per incidenza di popolazione emigrata (2.946 gli iscritti all'AIRE, mentre il Comune conta una popolazione di soli 494 residenti).

Nell'annualità 2021, su un totale di 5.652.080 iscritti all'AIRE (il 9,5% degli oltre 59,2 milioni di italiani residenti in Italia), ben 530.955 risultavano provenienti dalla Campania (9,4%, terzo dato più alto in Italia), con il 44,5% di età compresa tra i 18 e i 49 anni e il 39% iscritto per nascita all'estero. In totale, nell'ultimo anno si è registrato un aumento del 3% della popolazione italiana all'estero, un dato in crescita nonostante le stringenti limitazioni alla mobilità provocate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso.

Si tratta, a ben vedere, di numeri elevatissimi, che non tengono conto però di un altro elemento significativo, rappresentato dai discendenti degli emigrati campani, che, secondo alcune statistiche, ammonterebbero a oltre 6 milioni, una cifra sostanzialmente sovrapponibile all'attuale popolazione residente in Regione e tale da far parlare dell'esistenza di "due Campanie".

La presente proposta di legge intende intervenire proprio su questo duplice versante, nella convinzione che le politiche regionali debbano lanciare un segnale forte in direzione di una possibile inversione di tendenza rispetto a un fenomeno epocale ma di certo non irreversibile, a cominciare da una maggiore valorizzazione di alcune iniziative legislative adottate negli scorsi anni e non più finanziate (a cominciare dalla legge regionale 2/1996 destinata ai cittadini campani residenti all'estero).

Sul piano dei contenuti, la proposta di legge prevede in primo luogo un intervento in favore dei troppi giovani altamente qualificati che sono stati costretti a lasciare la Campania (o che rischiano di farlo ogni giorno) e di cui il tessuto economico e produttivo regionale non può fare a meno per rispondere efficacemente alle sfide di competitività che contraddistinguono in modo particolare l'attuale congiuntura temporale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 100, della legge regionale 5/2013 («La Regione Campania promuove programmi che hanno l'obiettivo di incentivare l'attuazione di politiche per agevolare il rientro dei giovani talenti dall'estero e per garantire alternative all'abbandono e all'impoverimento sociale e



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

culturale») e di cui alla legge regionale 26/2016 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani).

La capacità di attrarre e trattenere giovani altamente specializzati rappresenta infatti un fattore relevantissimo per lo sviluppo della Regione, soprattutto con riferimento ai settori produttivi maggiormente orientati all'innovazione, alla ricerca e alla creatività.

Nello specifico, si prevede l'erogazione di un contributo economico per i giovani talenti campani, al fine di sostenerne la permanenza o il rientro sul territorio regionale, cominciando dai laureati nelle c.d. discipline STEM (acronimo inglese per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), che rappresentano figure tra le più ricercate dal mondo del lavoro. Tale contributo tiene conto anche delle specifiche condizioni dei professionisti, con una particolare attenzione dedicata a chi risiede o sceglie di tornare in un piccolo Comune o nelle aree interne della Campania.

L'obiettivo è quello di intercettare e incentivare sempre di più le aspirazioni dei giovani emigrati all'estero di poter fare rientro nella nostra Regione; una simile tendenza è stata peraltro confermata dalla Ricerca *COVID-19 - L'impatto sui giovani talenti*, condotta dal Centro Studi Pwc su iniziativa congiunta di *Talents in Motion* e Fondazione Con il Sud. La ricerca, condotta nel pieno della fase acuta della pandemia attraverso la piattaforma LinkedIn, ha fatto emergere come 1 talento su 4,3 abbia pensato di fare ritorno nelle regioni del Sud, favorito, tra l'altro, dalle agevolazioni fiscali introdotte dal Decreto Crescita nel 2019, che prevedono la riduzione dell'imponibile del 70% e del 90% in caso di trasferimento della residenza nel Mezzogiorno.

Sono previsti altresì degli incentivi per le imprese campane, finalizzati ad attività di promozione dell'immagine aziendale, nella prospettiva di una sempre maggiore attrattività nei confronti di giovani professionalità altamente qualificate.

Nella convinzione che debbano essere rinsaldati i legami tra le aziende campane e gli imprenditori emigrati (o discendenti di emigrati) di origine campana, la proposta di legge include la promozione di iniziative finalizzate all'attrazione degli investimenti e allo scambio e interscambio commerciale, così da incrementare i processi di internazionalizzazione con riferimento particolare alle PMI della Regione. Al fine di incentivare la nascita di nuove attività produttive sul territorio, si provvede inoltre a rifinanziare le misure già previste all'articolo 20 della legge regionale 2/1996 in favore di quegli emigrati campani che decidano di rientrare definitivamente nella Regione, avviando nuove attività produttive singole, associate o cooperativistiche in settori quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, l'industria, la pesca, il turismo e i servizi.

Si introducono poi misure per favorire la scoperta (o la riscoperta) delle proprie radici per i tanti oriundi di origine campana presenti nel Mondo, mediante la predisposizione di un'offerta ritagliata sui discendenti degli emigranti interessati a visitare i luoghi di origine delle proprie



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

famiglie, e in particolare i piccoli borghi e le aree interne che non rientrano nei grandi circuiti del turismo di massa. Secondo una rilevazione dell'Ufficio studi di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, nel 2018 sarebbero stati infatti circa 10 milioni i "turisti delle radici" a raggiungere l'Italia, con 65 milioni di pernottamenti e 4 miliardi di indotto.

Ma quello del c.d. turismo genealogico è un filone che gode di un'attenzione sempre più crescente da parte dei diversi attori istituzionali, a cominciare dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), tanto da essere incluso tra gli obiettivi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e destinatario di risorse finanziarie appositamente dedicate. Nella Missione 1, componente 3, investimento 2.1 ("Attrattività dei Borghi") del PNRR è presente un progetto, del valore complessivo di 20 milioni di euro, finalizzato all'adozione di iniziative nel settore del turismo rivolte alla vasta platea di italiani e oriundi italiani nel mondo. Lo stesso Piano Annuale del Turismo 2021, approvato con Delibera di Giunta regionale 339/2021 ha individuato tale settore tra quelli emergenti in ambito turistico, cui dedicare una specifica attenzione nell'ambito della programmazione regionale presente e futura.

La proposta di legge, nell'esercizio delle competenze regionali in materia di lavoro, attività produttive e turismo, si compone così di 13 articoli, suddivisi in quattro Capi.

Nel Capo I (Sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale dei giovani talenti), l'articolo 1 reca le disposizioni generali e le definizioni dei beneficiari delle misure in esso contenute.

L'articolo 2 dettaglia l'entità dei benefici economici da concedere ai giovani talenti campani; l'articolo 3 contempla invece incentivi per il miglioramento dell'immagine aziendale delle imprese campane.

Con l'articolo 4 si prevede la cumulabilità dei benefici con gli altri eventuali aiuti pubblici previsti per le medesime finalità. L'articolo 5 specifica i provvedimenti di attuazione a carico della Giunta regionale.

Il Capo II, denominato "Promozione del *Made in Campania* e sviluppo di attività produttive a iniziativa degli emigrati di ritorno", prevede, all'articolo 6, specifiche azioni finalizzate a promuovere gli scambi commerciali tra imprese campane (in particolare PMI) e imprenditori campani residenti all'estero. È inoltre prevista l'organizzazione di vacanze-lavoro (*working holidays*): esse hanno il principale obiettivo di rendere note ai discendenti degli emigrati le eccellenze artigianali e le filiere produttive del *Made in Campania* che caratterizzano da sempre l'operato di aziende e imprese locali, contribuendo ad accrescere l'*export* campano verso i paesi esteri.

Il successivo articolo 7 dispone il finanziamento delle azioni previste all'articolo 20 della legge reg. 2/1996 tese a favorire l'insediamento sul territorio di nuove iniziative imprenditoriali da parte di emigrati al rientro in Campania.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Il Capo III è invece dedicato alla promozione e al sostegno del “Turismo delle radici”. L’articolo 8 enuncia gli obiettivi da perseguire nell’ambito della programmazione turistica regionale.

L’articolo 9 prevede che la Giunta regionale promuova e sostenga specifiche azioni tese a sviluppare questa particolare modalità turistica, anche attraverso la collaborazione con enti locali, università e centri di ricerca, anche al fine di creare un contesto di maggiore favore per le iniziative promosse dal MAECI nell’ambito del PNRR e incentivare così la ripresa dei flussi turistici di ritorno; l’articolo 10 dispone l’organizzazione di Stati generali del Turismo delle radici in Regione Campania.

Nel Capo IV, che reca le disposizioni finali, l’articolo 11 prevede una clausola valutativa, l’articolo 12 contiene la norma finanziaria e l’articolo 13 dispone in merito all’entrata in vigore della legge.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 12 della proposta di legge reca la norma finanziaria. Al fine di indicare le metodologie seguite, gli elementi e i criteri di calcolo impiegati per la quantificazione degli oneri finanziari in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge regionale 37/2017 e dall'articolo 13 del Regolamento di contabilità regionale 5/2018, si rappresenta quanto segue.

I profili di onerosità derivanti dall'attuazione dell'intervento normativo sono contenuti nelle seguenti disposizioni:

L'articolo 2 prevede la concessione di due tipologie di incentivo a favore dei giovani talenti:

- a) un contributo base una tantum del valore di 2.000 euro a persona (comma 1);
- b) un ulteriore contributo di 500 euro/anno riservato ai giovani talenti che non fossero residenti in regione nei trenta giorni antecedenti all'assunzione, che si somma al precedente. Questo secondo contributo, a seconda del verificarsi di due ulteriori condizioni, può essere incrementato fino a 1.500 euro/anno e può essere percepito per tre anni (commi 2 e 3). Per questa categoria di destinatari, quindi, il valore dell'incentivo astrattamente concedibile è pari a 6500 euro a persona (2.000 euro + 1.500 euro + 1.500 euro + 1.500 euro).

Tenuto conto del requisito di base richiesto per l'accesso all'incentivazione (possesso di laurea STEM o comunque titolo di elevata qualificazione) e considerato che l'incentivo è riconosciuto solo in caso di assunzione a tempo pieno/parziale e indeterminato presso imprese private della Regione, si può valutare che la platea dei potenziali interessati a presentare domanda sia stimabile in circa 200/230 unità/anno, la più parte candidabile all'incentivazione nella misura base. Pertanto si ritiene congruo prevedere, in sede di prima applicazione, uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuna delle annualità del triennio 2022-2024.

La misura si presenta altresì compatibile e aggiuntiva alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 e s.m.i. (nella parte in cui prevedono agevolazioni fiscali per i lavoratori che rientrano in Italia per prestare la loro attività sul territorio nazionale), rivolgendosi in modo particolare a una platea di soggetti under 35 in possesso di elevato titolo di studio.

L'articolo 3 prevede la concessione di un contributo a imprese, per lo svolgimento di interventi promozionali, nella misura massima di 5.000 euro all'anno. Tenuto conto dei requisiti di accesso all'incentivazione, della novità della tipologia contributiva, del valore massimo concedibile e della tipologia degli interventi finanziabili, si ritiene congruo prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, tali da coprire un fabbisogno potenziale di 20 imprese/anno, considerando un finanziamento nella misura massima concedibile. I criteri di selezione dei beneficiari, la ripartizione della dotazione finanziaria complessiva tra gli stessi e il cronoprogramma degli interventi realizzabili saranno



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

invece dettagliati negli appositi bandi/avvisi pubblici che la struttura amministrativa regionale deputata all'attuazione della legge provvederà a emanare.

L'articolo 6 reca alcune misure per favorire l'attrattività del sistema produttivo e commerciale campano nel mondo, tra cui:

- a) la promozione, anche attraverso l'organizzazione di forum e conferenze, di specifiche iniziative volte all'attrazione degli investimenti e allo scambio e interscambio commerciale tra imprese aventi sede in Campania e imprenditori campani residenti all'estero, così da incrementare i processi di internazionalizzazione con particolare attenzione alle piccole e medie imprese della Regione;
- b) il sostegno all'organizzazione di vacanze-lavoro destinate ai discendenti degli emigrati campani, con l'obiettivo di favorire, in particolare, la conoscenza delle eccellenze artigianali e delle filiere produttive locali.

Per il triennio 2022-2024, in sede di prima applicazione e in considerazione della natura sperimentale dell'iniziativa, si è stimato un contributo massimo di 50.000 euro, come costi organizzativi per lo svolgimento delle iniziative contenute nell'articolo.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività previste all'articolo 20 della legge regionale 2/1996, ovvero alla concessione di benefici per gli emigrati che rientrano definitivamente nella Regione e avviano attività produttive singole, associate, o cooperativistiche nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca, turismo e servizi. In sede di prima applicazione, e anche in ragione della natura sperimentale dell'iniziativa, si è ipotizzata la corresponsione di un contributo a fondo perduto compreso tra i 10.000 e i 20.000 euro, a seconda della tipologia di attività oggetto di sostegno (iniziative individuali, associate, cooperative). Pertanto, si prevede di finanziare un minimo di dieci iniziative per ciascuna annualità, per cui si è ritenuto congruo stabilire una spesa di 200.000 euro per il 2022, 2023 e 2024.

Il comma 2 dell'articolo prevede che la Giunta regionale provveda ad adeguare i criteri di attuazione dell'articolo con apposita deliberazione, a superamento di quelli contenuti nella Delibera di Giunta regionale 30 novembre 2001, n. 6470, che appare non più in grado di garantire una celere implementazione della misura. Con tale delibera saranno individuate, in modo particolare, l'entità del contributo e le tipologie di spese ammissibili.

L'articolo 9 prevede la realizzazione delle seguenti azioni per lo sviluppo del turismo delle radici in Regione Campania:

- a) individuazione, in collaborazione con enti locali, università ed enti di ricerca, di itinerari turistico-culturali tramite ricerche storiche, creazione di percorsi, iniziative divulgative e promozionali (quali mostre, rassegne, convegni e manifestazioni culturali) atte a valorizzare i luoghi della memoria e quelli di origine delle grandi migrazioni dei cittadini campani nel mondo. Tenuto conto che la raccolta delle proposte progettuali si concretizzerà



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

nell'adozione di apposito avviso pubblico rivolto agli Enti citati, si presume di finanziare ciascuna iniziativa per un importo massimo di 100.000 euro (stima effettuata mediante un raffronto con gli importi indicati in bandi e avvisi della Regione dal contenuto analogo); considerata la natura sperimentale dell'iniziativa, si può quindi valutare il finanziamento di tre iniziative per ciascuna annualità, per un totale di 300.000 euro/anno da dedicare a questa specifica attività;

- b) promozione degli itinerari mediante la partecipazione a fiere ed eventi di settore, nonché attraverso l'organizzazione di iniziative promozionali presso le comunità di emigrati come definite all'articolo 25 della legge reg. 2/1996, per la quale si prevede di intervenire nell'ambito delle risorse appositamente stanziato nel bilancio regionale per la partecipazione della Regione a convegni, seminari, workshop, fiere ed eventi, e dunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- c) istituzione e valorizzazione di musei dedicati al tema dell'emigrazione, da realizzare nell'ambito della programmazione regionale in materia e con le risorse finanziarie già previste dalla legge regionale 12/2005. L'obiettivo è quello di sostenere la nascita o il consolidamento delle tante iniziative sul tema presenti/in corso di realizzazione sul territorio regionale, anche in vista della creazione di una vera e propria rete museale di carattere regionale e del "Museo virtuale della migrazione campana nel mondo", in corso di realizzazione a opera della Società Campana Beni Culturali - SCABEC a seguito di un apposito finanziamento del Consiglio regionale della Campania - Consulta regionale dell'emigrazione ex legge reg. 2/1996;
- d) previsione dell'accesso gratuito ai musei di interesse regionale ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Il recupero delle minori entrate è finanziato nell'ambito delle risorse previste dal bilancio per il finanziamento di leggi regionali in materia di promozione culturale (*ex multis*, ll. rr. 4/1983 e 12/2005);
- e) promozione di campagne di comunicazione finalizzate alla sensibilizzazione delle comunità campane all'estero (da strutturare con l'ausilio di partner specializzati e attraverso il coinvolgimento di testimonial celebri), alla cui realizzazione si prevede di intervenire mediante l'utilizzo delle risorse già stanziato nel bilancio regionale per la comunicazione istituzionale;
- f) organizzazione di attività di formazione destinate alle guide e agli operatori turistici, nonché di educational e press tour per giornalisti/influencer e operatori specializzati, per la quale, stimando un costo medio per discente pari a 5.000 euro, si ritiene congruo prevedere una spesa di 50.000 euro per ciascuna annualità del triennio, garantendo così la formazione di 10 operatori/anno;
- g) realizzazione di programmi formativi nel settore turistico. I programmi formativi sono finalizzati in modo particolare all'avvio di attività di promozione del turismo campano sui rispettivi territori da parte di giovani oriundi campani. Tali iniziative potranno essere realizzate anche attraverso la concessione di contributi alle associazioni che operano in favore dei Campani residenti all'estero iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 28 della legge reg. 2/1996, in quanto riconducibili ad attività culturali/formative qualificanti



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

oggetto di specifico finanziamento ai sensi della citata legge. Per il triennio 2022-2024 si è stimato un contributo massimo di 25.000 euro per singola iniziativa, ritenendo congruo prevedere uno stanziamento di 50.000 euro/anno, tale da consentire il finanziamento di almeno due iniziative per ciascuna annualità.

Complessivamente, alla implementazione di tali misure viene assicurata una copertura di 400.000 euro per ciascuna annualità del triennio (300.000 euro per individuazione itinerari turistici + 50.000 euro per attività di formazione + 50.000 euro per programmi destinati a discendenti degli emigrati campani). La dotazione finanziaria potrà essere incrementata dalle risorse finanziarie espressamente previste per tali finalità nell'ambito del PNRR e che prevedano la Regione quale soggetto attuatore.

L'organizzazione, con cadenza almeno triennale, degli Stati generali del Turismo delle Radici nelle modalità previste all'articolo 10 della proposta di legge avviene nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come riportato anche nella norma finanziaria.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

SOMMARIO

Capo I - Sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale dei giovani talenti

Art. 1 Disposizioni generali e definizioni

Art. 2 Benefici economici

Art. 3 Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale

Art. 4 Cumulabilità dei benefici

Art. 5 Disposizioni di attuazione

Capo II - Promozione del Made in Campania e sviluppo di attività produttive a iniziativa degli emigrati di ritorno

Art. 6 Misure per favorire l'attrattività del sistema produttivo e commerciale campano nel mondo

Art. 7 Fondo per il finanziamento dell'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2

Capo III - Promozione del Turismo delle Radici

Art. 8 Obiettivi

Art. 9 Azioni regionali

Art. 10 Stati generali del Turismo delle Radici

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 11 Clausola valutativa

Art. 12 Norma finanziaria

Art. 13 Entrata in vigore



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Capo I

Sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale dei giovani talenti

Art. 1

Disposizioni generali e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale in coerenza con le finalità previste all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani), sostengono la permanenza, il rientro e l'attrazione sul territorio dei giovani talenti.
2. Ai fini della presente legge, si intendono per giovani talenti i soggetti di età non superiore a trentacinque anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento in base alla normativa vigente:
 - a) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
 - b) master universitario di primo o secondo livello o diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
 - c) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.

Art. 2

Benefici economici

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 è riconosciuto un contributo pari a 2.000,00 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) essere stati assunti da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato e con attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale;
 - b) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;
 - c) essere residenti e domiciliati sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda.
2. Ai soggetti che soddisfino le condizioni previste al comma 1 e che non siano residenti e domiciliati sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione, è riconosciuto un ulteriore contributo, per un massimo di tre anni, determinato forfettariamente nella misura di 500,00 euro annui, a titolo di sostegno al reperimento e al



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

mantenimento di un'adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale, a condizione che tale sistemazione coincida con la residenza e il domicilio.

3. Il contributo di cui al comma 2:
 - a) è aumentato di 500,00 euro annui se la sistemazione abitativa risulta localizzata nei Comuni rientranti nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) o nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) e successive modifiche;
 - b) è aumentato di 1.000,00 euro annui qualora lo spostamento della residenza e del domicilio riguardi il nucleo familiare del richiedente con la presenza di almeno un minore. Qualora il nucleo familiare del richiedente comprenda due o più minori, il contributo è aumentato di 200,00 euro annui per ciascun minore oltre il primo.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'assunzione. Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dal superamento del periodo medesimo.
5. In caso di sopravvenuta sussistenza, nell'annualità successiva alla prima, delle condizioni previste al comma 3, l'interessato presenta integrazione della domanda di contributo.
6. Il contributo di cui al comma 1 e le diverse annualità del contributo di cui al comma 2 sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purché anche il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.

Art. 3

Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale

1. Al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale, la Regione concede ai datori di lavoro privati operanti sul territorio regionale incentivi per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione di giovani talenti;
 - b) organizzazione di *recruiting day*, anche in collaborazione con i Centri per l'impiego;
 - c) partecipazione a *career day* presso fiere o università;
 - d) organizzazione di *open day* aziendali.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

2. L'ammontare dell'incentivo, erogato in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può eccedere annualmente l'importo di 5.000,00 euro.

Art. 4

Cumulabilità dei benefici

1. I benefici economici e gli incentivi di cui alla presente legge sono cumulabili con altri eventuali aiuti pubblici previsti per le medesime finalità.

Art. 5

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, con propri provvedimenti e previo parere della commissione consiliare competente, individua:
 - a) le classi di laurea rilevanti ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettera a);
 - b) il voto minimo di laurea rilevante ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti all'articolo 2, per i soggetti in possesso unicamente di tale titolo di studio;
 - c) le modalità di presentazione delle domande per i benefici di cui all'articolo 2, gli eventuali ulteriori requisiti di ammissibilità delle stesse, le procedure e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei benefici medesimi;
 - d) le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi previsti all'articolo 3, gli eventuali ulteriori requisiti di ammissibilità delle stesse, le procedure e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi medesimi.

Capo II

Promozione del Made in Campania e sviluppo di attività produttive a iniziativa degli emigrati di ritorno

Art. 6

Misure per favorire l'attrattività del sistema produttivo e commerciale campano nel mondo



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

1. Al fine di migliorare l'attrattività del sistema produttivo e commerciale campano e valorizzare l'immagine del *Made in Campania* nel mondo, la Regione:
 - a) promuove, anche attraverso l'organizzazione di forum e conferenze, iniziative volte all'attrazione degli investimenti e allo scambio e interscambio commerciale tra imprese aventi sede in Campania e imprenditori di origine campana residenti all'estero, al fine di incrementare i processi di internazionalizzazione, rivolti soprattutto alle piccole e medie imprese;
 - b) sostiene l'organizzazione di vacanze-lavoro destinate ai discendenti degli emigrati campani, con l'obiettivo di favorire, in particolare, la conoscenza delle produzioni di eccellenza e delle filiere locali, nonché di accrescere le esportazioni verso i paesi esteri.

Art. 7

Fondo per il finanziamento dell'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2

1. Al fine di incentivare l'avvio di attività produttive da parte degli emigrati rientranti in Campania, dando attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero) e successive modifiche, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo quantificato in 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024.
2. La Giunta regionale provvede ad adeguare i criteri di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 2/1996 con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, qualora ne sussistano i presupposti.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

Capo III

Promozione del Turismo delle Radici

Art. 8

Obiettivi



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione turistica e in coerenza con le finalità della legge regionale 2/1996, nonché con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), promuove e sostiene lo sviluppo di iniziative legate al turismo delle radici, al fine di stimolare la crescita dei flussi turistici costituiti dagli emigrati campani e dai loro discendenti, nonché di mantenere e rinsaldare il legame con la terra di origine.

Art. 9

Azioni regionali

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 8, la Regione prevede e favorisce azioni finalizzate alla:
 - a) individuazione, in collaborazione con enti locali, università, enti di ricerca e associazioni di categoria, di itinerari turistico-culturali tramite ricerche storiche, creazione di percorsi, iniziative divulgative e promozionali atte a valorizzare i luoghi della memoria e quelli di origine delle grandi migrazioni dei cittadini campani nel mondo;
 - b) promozione degli itinerari mediante la partecipazione a fiere ed eventi di settore, anche in collaborazione con la Consulta regionale dell'emigrazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 2/1996 e con gli altri organismi di rappresentanza delle comunità italiane e campane all'estero, nonché attraverso l'organizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge;
 - c) promozione di campagne di comunicazione finalizzate alla sensibilizzazione delle comunità campane all'estero;
 - d) istituzione e valorizzazione di musei dell'emigrazione, in coerenza con la programmazione regionale in materia di musei e raccolte appartenenti agli enti locali o di interesse locale di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale) e successive modifiche;
 - e) incentivazione dell'accesso gratuito ai musei di interesse regionale, definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12/2005, ai cittadini campani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
 - f) organizzazione di attività di formazione destinate alle guide e agli operatori turistici, nonché di *educational* e *press tour* per giornalisti e operatori specializzati;
 - g) promozione di programmi formativi nel settore turistico destinati ai discendenti degli emigrati campani, anche attraverso la concessione di contributi alle associazioni iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 28 della legge regionale 2/1996.
2. La Regione può prevedere ulteriori azioni rispetto a quelle previste dal comma 1, purché compatibili con le finalità del presente capo, anche sulla base delle risultanze degli stati generali del turismo delle radici di cui all'articolo 10.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

3. Nell'ambito del portale turistico istituzionale della Regione è istituita una specifica sezione dedicata alla promozione delle attività previste dal presente articolo.

Art. 10

Stati generali del Turismo delle Radici

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale e con modalità di volta in volta determinate, indice, a iniziativa dell'assessore delegato, gli stati generali del turismo delle radici, quale momento di partecipazione e di confronto consultivo e propositivo tra le istituzioni, gli operatori turistici, italiani e stranieri, e i soggetti operanti nel settore, anche al fine di:
 - a) verificare lo stato di attuazione delle disposizioni previste al presente capo;
 - b) favorire una migliore conoscenza dell'offerta regionale in materia;
 - c) individuare linee strategiche per la predisposizione delle azioni di cui all'articolo 9.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 11

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge.
2. La valutazione degli effetti della presente legge è promossa anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, quantificati in 500.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante prelievo dalla Missione



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

- 20, Programma 1, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in 100.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, quantificati in 50.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 14, Programma 2, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, quantificati in 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, quantificati in 400.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
6. Alla realizzazione delle attività previste dall'articolo 10 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. Alle spese per gli esercizi successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.